

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

1. IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

- «In forza della parola del Signore: “Se uno non rinasce dall’acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio” (Gv 3, 5), la Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini dei genitori cri-stiani non debbano essere privati del Battesimo. Essi, infatti, vengono battezzati nella fede della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e dagli altri presenti al rito: questi rappresentano sia la Chiesa locale sia la società universale dei santi e dei fedeli, la Chiesa madre, che tutta intera genera tutti e ciascuno».¹
- Il Battesimo viene celebrato nella parrocchia propria dei genitori, cioè, dove essi hanno domicilio o quasi domicilio.² In altre parrocchie (di residenza saltuaria o futura, di abituale inserimento, ecc.) la celebrazione è possibile per giusta causa, previo accordo tra i sacerdoti interessati.
- Il luogo della celebrazione è la chiesa parrocchiale.

2. PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE

- Secondo la tradizione della Chiesa e le indicazioni del Codice di Diritto Canonico, se non vi sono impedimenti o gravi motivi pastorali che suggeriscono il contrario, il Battesimo deve essere celebrato entro le prime settimane dalla nascita.³
- Nei giorni successivi alla nascita del figlio i genitori presentano al parroco la domanda per la celebrazione del battesimo. Da parte sua il parroco, accogliendo la richiesta dei genitori, fissa un incontro nella famiglia per la preparazione al Sacramento.

3. LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

- I Battesimi vengono celebrati sempre in giorno di domenica, sia durante la celebrazione eucaristica (ore 10.00), sia al di fuori della Messa, (ore 11.00) o nel pomeriggio.
- Giorni particolarmente significativi per la celebrazione del Battesimo, lasciando priorità alla Veglia pasquale, alla Pentecoste e alla domenica, possono essere:
 - la Solennità dell’Epifania (6 gennaio);

¹ Rito del Battesimo dei bambini, *Introduzione* 2.

² Secondo quanto recita il can. 102 § 1 e 2 del Codice di Diritto Canonico, per “domicilio” si intende la dimora stabile in una parrocchia. Il “quasi domicilio” si acquista dimorando in una parrocchia con l’intenzione di rimanervi per 3 mesi o rimanendovi effettivamente per tale periodo di tempo.

³ Cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 867.

- la festa del Battesimo di Gesù (prima domenica dopo l'Epifania);
- la festa della Presentazione del Signore (2 febbraio);
- la festa patronale di San Bernardo di Chiaravalle (20 agosto)
- la festa della Trasfigurazione del Signore (6 agosto)
- la solennità di Cristo Re (ultima domenica dell'anno liturgico)
- Durante il tempo di Quaresima non si celebrano Battesimi.

4. I PADRINI

- La presenza dei padrini nel contesto della celebrazione del Battesimo evidenzia la premura pastorale della comunità cristiana, oltre che l'impegno di fattiva collaborazione con i genitori perché il battezzando venga progressivamente introdotto nella comunità, sia educato nella fede della Chiesa e la esprima nell'autenticità della vita. Pertanto anche ai padrini è chiesto di partecipare all'incontro di catechesi prebattesimale proposto dal parroco.
- Il Codice di Diritto Canonico chiede che «si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina»⁴.
- Non ha molto senso un padrino che, anche per la distanza geografica, non può di fatto assolvere al suo compito di aiutare il battezzato nel suo cammino di crescita spirituale e di inserimento nella comunità cristiana.
- Qualora fosse necessario, la designazione del padrino, cercando un accordo con la famiglia, può ricadere su una persona di fiducia scelta nella comunità parrocchiale.
- Il papà e la mamma del battezzando non possono fungere da padrino e da madrina, in quanto il loro compito è ben maggiore di quello che assumerebbero, in ordine all'educazione cristiana del loro figlio⁵.
- Un cristiano non cattolico non può fungere da padrino per il Battesimo di un bambino nella Chiesa cattolica e viceversa. Può partecipare soltanto come testimone del Battesimo e insieme ad un padrino cattolico⁶.
- I padrini che provengono da una parrocchia diversa da quella del battezzando devono presentare una dichiarazione che comprende le seguenti richieste: aver compiuto i sedici anni di età; essere stato/a battezzato/a, cresimato/a, e aver ricevuto la prima Comunione; non aver contratto matrimonio solo civile, né convivere, né avere procurato divorzio; non appartenere ad organizzazioni o associazioni condannate dalla Chiesa; impegnarsi a condurre una vita cristiana conforme alla fede e all'incarico che ci si assume, contribuendo all'educazione morale e religiosa di coloro dei quali si intende essere madrina o padrino; rinnovare la professione di fede cristiana cattolica.

⁴ Codice di Diritto Canonico, can. 873.

⁵ Codice di Diritto Canonico, can. 874, § 1, 5.

⁶ Codice di Diritto Canonico, can. 874, § 2.